# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

**(N. 1871)**

# DISEGNO DI LEGGE


**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**
(CRAXI)

**di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
(ALTISSIMO)

**col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(DE MICHELIS)

**col Ministro della Sanità**
(DEGAN)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(ROMITA)

**col Ministro del Tesoro**
(GORIA)

**col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile**
(ZAMBERLETTI)

**col Ministro per l'Ecologia**
(ZANONE)

**e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica**
(GRANELLI)



**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1986**


---

## Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

---


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)


*(Protezione civile)*

ONOREVOLI SENATORI. — La *Gazzetta Ufficiale* della CEE n. L 230/1 del 5 agosto 1982 ha pubblicato la Direttiva n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

Tale Direttiva costituisce lo strumento normativo di cui ha inteso dotarsi la Comunità economica europea per prevenire o far fronte ad incidenti rilevanti come quello di Seveso, tanto che è stata comunemente chiamata «Direttiva post-Seveso».

Essa si ricollega con i suoi contenuti tecnici e normativi a tutto il grande settore del «rischio chimico» che, com'è noto, si evidenzia a tre livelli distinti, ma tra loro interconnessi:

produzione;
commercializzazione;
smaltimento residui.

Ora, mentre gli ultimi due settori sono già coperti da specifica e recente normativa di armonizzazione comunitaria, in fase di continuo ulteriore aggiornamento, il settore della produzione è rimasto finora privo di normativa specifica; con la direttiva in questione si è quindi provveduto a colmare il vuoto esistente.

Entrando un po' nei dettagli si evidenzia come la Direttiva, partendo da due fondamentali princìpi:

quello sancito nei programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 e del 1977 — nonchè nell'ultimo approvato il 7 febbraio 1983 — «secondo il quale la migliore politica ecologica consiste nell'evitare sin dall'inizio inquinamenti ed altri inconvenienti e che è pertanto opportuno studiare ed orientare i progressi tecnici tenendo conto della necessità di proteggere l'ambiente» e

quello sancito con la risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1978 e stabilito nell'ultimo programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, ancora in discussione, «secondo cui la migliore politica consiste nell'evitare sin dall'inizio le possibilità di incidenti integrando la sicurezza nei vari stadi della progettazione, della produzione e della gestione»,

ha definito le procedure per assicurare che determinati fatti vengano presi in considerazione quanto più possibile all'inizio del processo decisionale relativo alla realizzazione di un'attività industriale suscettibile di effetti ambientali significativi.

Il primo obiettivo della Direttiva è quello di ridurre, quanto più possibile all'inizio della fase di progettazione dell'iniziativa, la probabilità degli incidenti che potrebbero verificarsi attraverso la ricerca delle possibili cause, l'individuazione di punti critici, la previsione delle combinazioni di eventi che potrebbero determinare incidenti e l'introduzione delle relative misure di sicurezza.

Essendo irrealistico immaginare situazioni di totale assenza di rischio, un successivo obiettivo della Direttiva è quello di prevenire, quando un incidente dovesse nonostante ciò verificarsi, che esso si trasformi in disastro, attraverso misure che ne limitino quanto più possibile le conseguenze, in particolare attraverso procedure di sicurezza e di controllo e piani per le situazioni di emergenza.

Dal punto di vista dello scopo, la Direttiva risulta articolata in due parti concernenti rispettivamente due campi d'applicazione, uno più vasto ed uno più ristretto.

La prima parte costituisce il regime generale finalizzato alla disciplina di tutte le operazioni effettuate in un impianto industriale che comportano o possono comportare la presenza di una o più sostanze tossiche, infiammabili od esplosive che possono causare un incidente rilevante (allegati I, II e IV). In questa parte sono stabilite le misure da prendere per prevenire incidenti e per limitare le loro conseguenze.

La seconda parte della Direttiva contiene una serie di norme più specifiche. Essa utilizza una lista di sostanze chimiche per identificare le attività che devono essere assoggettate a controlli sistematici quando tali sostanze siano o possano essere presenti al di sopra di determinate quantità (allegato III).

Questa lista, nella quale sono iscritte 178 sostanze altamente tossiche, esplosive, compresi i cancerogeni ed i gas infiammabili, è stata elaborata su basi pragmatiche e verrà aggiornata periodicamente.

Per ciascuna di tali sostanze o categorie di sostanze sono state fissate delle soglie quantitative. Ciò in particolare allo scopo di rendere chiari gli obiettivi dell'imprenditore e di rendere fattibili i controlli alle autorità competenti.

I controlli sistematici richiesti da questa seconda parte saranno basati su una procedura di notifica attraverso la quale l'imprenditore sottoporrà all'autorità nazionale competente uno studio particolareggiato contenente informazioni:

sulle sostanze e sui processi;

sugli impianti;

sulle possibili situazioni di «incidente rilevante».

Le autorità competenti, ricevuta la notifica, valutano le informazioni fornite e si assicurano che l'imprenditore si sia assunte le sue responsabilità.

Il vantaggio di questo sistema è che esso permetterà un dialogo permanente tra le varie parti in causa.

In altri termini, la Direttiva, in ciascuno dei due campi che disciplina, pone a carico dell'imprenditore degli obblighi «di risultato» (prendere tutte le misure necessarie per prevenire «incidenti rilevanti» e per limitarne le conseguenze) e degli obblighi «di mezzi» (aver provveduto all'individuazione dei rischi di «incidenti rilevanti», all'adozione di misure di sicurezza appropriate, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento — ai fini della sicurezza — delle persone che lavorano *in situ* ed in particolare ad apprestare i necessari piani di emergenza, mezzi di intervento, eccetera), con un approccio sostanzialmente diverso da quello tradizionale della maggior parte delle normative di sicurezza vigenti nel nostro come in molti altri Paesi europei che, in sostanza, consiste nell'indicare, in modo più o meno chiaro e preciso, cosa fare e come farlo nelle diverse situazioni.

Questo nuovo approccio — secondo le previsioni della stessa Direttiva — avrebbe dovuto essere introdotto entro l'8 gennaio 1984 ed essere applicato alle nuove iniziative da tale data e quelle esistenti tra l'8 gennaio 1984 e l'8 luglio 1989 anche nel nostro ordinamento nel quale, come dicevamo, l'esercizio delle attività pericolose forma oggetto di una nutrita serie di norme (la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'incidente di Seveso ne ha contate nel 1976 ben 1.043 ma nel frattempo questo numero è aumentato di parecchie decine) che lo disciplinano sotto vari profili e in particolare:

sotto quello della tutela dell'incolumità pubblica;

sotto quello della tutela dell'incolumità fisica e della salute degli addetti;

sotto quello della tutela dell'igiene degli abitati e dell'ambiente naturale (aria, acque, eccetera).

Da quanto sopra espresso si evince facilmente l'importanza da un lato e la grande complessità dall'altro della materia in questione, la cui trasposizione in una norma di legge nazionale comporta un impegno notevole al quale deve essere garantito il contributo diretto di tutte le Amministrazioni competenti in materia.

Le varie iniziative ministeriali in materia sono state riunite nel presente disegno di legge con il quale si intende risolvere il problema in discussione.

Tale disegno di legge si articola in quattro titoli successivi, ciascuno dei quali persegue obiettivi precisi ma tra loro interconnessi.

Il *titolo I* ha per oggetto:

«Recepimento della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/501 del 24 giugno 1982 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali».

Esso mira sostanzialmente al recepimento della parte tecnico-amministrativa contenuta nella direttiva comunitaria.

In particolare:

L'*articolo 1* definisce la finalità della legge e riporta le definizioni da dare ad alcuni termini contenuti nella legge stessa.

L'*articolo 2* precisa le esclusioni dal campo di applicazione della legge.

L'*articolo 3* stabilisce il principio di carattere generale che vincola il fabbricante a prendere indistintamente per tutte le attività industriali definite all'articolo 1 le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitare le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

L'*articolo 4* fissa alcuni criteri operativi per l'applicazione dell'articolo 3.

L'*articolo 5* stabilisce l'obbligo di notifica da parte del fabbricante di una determinata attività industriale, precisando i casi in cui detta notifica si rende obbligatoria.

L'*articolo 6* indica in dettaglio gli elementi di cui deve essere costituita la notifica; essi sono raggruppati in tre distinti settori:

*a*) informazioni relative alle sostanze;

*b*) informazioni relative agli impianti;

*c*) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante.

Fissa inoltre il periodo di tempo entro il quale la notifica deve essere presentata e successivamente aggiornata.

L'*articolo 7* disciplina i casi in cui una modifica venga apportata ad una attività industriale.

L'*articolo 8* indica le iniziative che, in caso si verifichi un incidente, debbono essere assunte dal fabbricante e dalla autorità competente.

L'*articolo 9* prevede l'obbligo per la pubblica autorità (prefetto) di predisporre, per ciascuna attività industriale notificata, un piano di emergenza e di intervento esterno.

L'*articolo 10* stabilisce il principio di responsabilità da parte del fabbricante di ogni danno a persone e/o a cose quando sia provato che il danno è causato da un incidente legato all'attività industriale di cui è responsabile.

L'*articolo 11* fissa il principio della riservatezza degli atti di notifica.

L'*articolo 12* stabilisce il campo di applicazione della legge (attività nuove ed attività esistenti) fissando i tempi di applicazione della legge stessa rispettivamente alle nuove attività e a quelle esistenti.

Il *titolo II* ha per oggetto:

«Comitato interministeriale ed autorità competente per il controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali».

Esso in pratica costituisce nel suo insieme la soluzione necessaria al recepimento dei contenuti dell'articolo 7 della direttiva comunitaria.

L'*articolo 13* prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale costituito dai Ministri direttamente interessati alla problematica.

Sono inoltre indicati gli Istituti della cui collaborazione tecnica si avvale il suddetto Comitato.

L'*articolo 14* istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Segretario generale quale unica autorità competente per il controllo dei grandi rischi industriali connessi con le attività di cui al titolo I.

L'*articolo 15* prevede una Commissione consultiva centrale, composta di esperti, con il compito di esprimere pareri sulle attività soggette a regime di concessione o di autorizzazione ministeriale.

L'*articolo 16* prevede commissioni consultive dipartimentali (presso i dipartimenti ISPESL dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano) per la espressione dei pareri sulle attività soggette all'obbligo di notifica.

L'*articolo 17* disciplina la procedura che deve essere seguita dal Segretario generale per la formulazione delle prescrizioni tecniche sulla sicurezza degli impianti, sulla protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

L'*articolo 18* regola le funzioni dell'Ufficio del Segretario generale, in particolare quelle inerenti all'attività istruttoria per la quale sarà possibile avvalersi dell'ISS, dell'ISPESL e dell'ENC.

L'*articolo 19* concerne lo svolgimento dell'attività ispettiva.

L'*articolo 20* riguarda l'addebito ai fabbricanti degli oneri relativi alle prestazioni effettuate per le finalità di cui al titolo I.

L'*articolo 21* stabilisce sanzioni a carico dei responsabili di attività industriali in caso di inosservanza delle disposizioni del titolo I.

L'*articolo 22* fissa il contingente di personale addetto all'Ufficio del Segretario generale.

Il *titolo III* concerne:

«Autorità competente per il controllo delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare».

Con l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, è stata prevista l'istituzione di un apposito ente per l'esercizio, fra l'altro, dei controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti, nonchè dei controlli sulle materie fissili speciali, materie grezze e minerali, anche ai fini del regime di salvaguardia da applicare a dette materie.

Lo stesso articolo 4, in attesa dell'istituzione di tale ente, ha garantito la indipendenza e l'autonomia della Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) dell'ENEA, organo preposto all'esercizio dei controlli in questione.

Nel novembre scorso il Parlamento, in sede di esame del documento di aggiornamento del Piano energetico nazionale, ha impegnato il Governo a completare immediatamante la separazione tra le attività promozionali e quelle di controllo dell'ENEA.

Con il titolo III del presente disegno di legge viene pertanto istituito l'Ente nucleare di controllo (ENC) — con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia finanziaria, patrimoniale, amministrativa e contabile — quale autorità competente per la vigilanza su tutte le attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare. Il provvedimento prevede in particolare che l'Ente operi sulla base di direttive impartite dallo stesso Comitato dei Ministri di cui all'articolo 13 del provvedimento in esame e, in considerazione della rilevanza dei compiti affidatigli, si avvalga delle norme e procedure di diritto privato per quanto attiene l'amministrazione del personale, l'affidamento di lavori a terzi e l'acquisizione di materiali ed apparecchiature.

Inoltre, è prevista l'istituzione presso l'Ente di una Commissione tecnica per i problemi della sicurezza e della protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente connessi con le attività nucleari. Tale Commissione, composta da esperti di tutte le amministrazioni interessate, ha il compito di esprimere il proprio parere nei casi previsti dalla vigente normativa nucleare e sostituisce la Commissione tecnica dell'ENEA di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, articolo che viene pertanto abrogato.

Passando all'esame dell'articolato, si osserva quanto segue:

l'*articolo 24* attribuisce all'ENC la personalità giuridica di diritto pubblico e lo sottopone alla vigilanza del Ministero dell'industria;

l'*articolo 25* stabilisce i compiti dell'Ente e prevede la possibilità per lo stesso di stipulare convenzioni per l'attuazione di particolari programmi scientifici e di partecipare a società di ricerca, previa autorizzazione del Comitato dei ministri di cui al precedente articolo 13;

gli *articoli* da *26* a *30* concernono gli organi dell'Ente (presidente, consiglio di amministrazione e collegio dei revisori) ed i loro poteri;

con l'*articolo 31* è disciplinato il rapporto di lavoro del personale e sono stabilite le modalità di inquadramento nell'Ente dei dipendenti dell'ENEA che svolgono attualmente le funzioni di vigilanza e controllo trasferite all'ENC;

l'*articolo 32* disciplina i diritti derivanti dall'invenzione industriale;

gli *articoli 33* e *34* regolano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il controllo sulla gestione dell'Ente stesso attribuito alla Corte dei conti;

l'*articolo 35* definisce i compiti della Commissione tecnica per i problemi della

sicurezza, la sua composizione e le modalità di funzionamento;

con l'*articolo 36* sono disciplinati i compiti ed i poteri degli ispettori dell'ENC;

con l'*articolo 37* è stabilito che l'ENC si avvale dell'Avvocatura dello Stato per la difesa in giudizio e l'attività di consulenza;

con l'*articolo 38* sono individuati i compiti di controllo e quelli consultivi già svolti dall'ENEA e trasferiti all'ENC e stabilite le modalità per la determinazione dei beni dell'ENEA da trasferire all'ENC a titolo gratuito. È previsto altresì che sino alla costituzione degli organi dell'ENC e comunque non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA continuerà a svolgere le proprie funzioni secondo l'attuale normativa, realizzando in tal modo la necessaria fase di raccordo operativo tra tale normativa e la nuova disciplina;

con l'*articolo 39* sono definite le entrate dell'ENC ed è stabilito il trasferimento allo stesso, per il periodo 1986-1989, del contributo previsto nel piano quinquennale ENEA 1985-1989 a favore delle attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza nucleare e la protezione sanitaria.

Il *titolo IV* reca le disposizioni finanziarie e finali:

con l'*articolo 40* si prevede il potenziamento delle strutture tecnico-operative dell'ENC, dell'ISS e dell'ISPESL;

con l'*articolo 41* sono quantificate le spese di funzionamento dell'ufficio del Segretario generale;

con l'*articolo 42* è determinato l'onere complessivo derivante dall'attuazione della legge nel triennio 1986-1988 ed è indicata la relativa copertura finanziaria;

con l'*articolo 43* si prevede che nei casi di emergenza il Ministro per il coordinamento della protezione civile interviene con i poteri straordinari avvalendosi anche dell'ENC, dell'ISS e dell'ISPESL;

con l'*articolo 44* si stabilisce infine che il Segretario generale, per l'attività istruttoria e per le funzioni ispettive, possa avvalersi, ove lo ritenga, dell'ENC e dei suoi ispettori.

Si confida nella sollecita approvazione del provvedimento.

## DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA NUMERO 82/501 CEE DEL 24 GIUGNO 1982 SUI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITÀ INDUSTRIALI

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente titolo e del successivo concernono la prevenzione di incidenti rilevanti, che potrebbero essere causati da determinate attività industriali, e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e l'ambiente.

2. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 si intende per:

*a*) attività industriale:

1) qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonchè il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tale operazione all'interno dello stabilimento;

2) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II;

*b*) fabbricante:

1) chiunque sia responsabile di un'attività industriale;

*c*) incidente rilevante:

1) un avvenimento quale un'emissione, un incendio o una esplosione di rilievo, connessi a uno sviluppo incontrollato di un'attività industriale, che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento,

e/o per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose;

*d*) sostanze pericolose:

1) per l'applicazione degli articoli 3 e 4, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri generali stabiliti nell'allegato IV;

2) per l'applicazione dell'articolo 5, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II nelle quantità menzionate nella seconda colonna.

Art. 2.

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

*a*) le installazioni militari;

*b*) le fabbricazioni e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

*c*) le attività estrattive e altre attività minerarie

2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo ed al successivo gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi.

Art. 3.

1. Per le attività industriali definite dall'articolo 1 il fabbricante è tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, provvedendo all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle misure di sicurezza e dei mezzi di protezione appropriati, all'informazione, all'addestramento, ai fini di sicurezza, delle persone che lavorano nel luogo ove si svolge l'attività industriale.

Art. 4.

1. Il fabbricante è tenuto a dimostrare ad ogni richiesta dell'autorità competente, ai fini delle verifiche di cui all'articolo 19, di avere adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 3.

Art. 5.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 4, il fabbricante è tenuto a far pervenire una notifica all'autorità competente:

*a*) qualora in una delle attività industriali definite dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 1, una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato III intervengano o possano notoriamente intervenire, nelle quantità indicate nel medesimo allegato, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

*b*) o qualora, in una delle attività industriali definite all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 2, siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna.

2. Nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e del successivo, il ricevimento di un atto di notifica da parte della autorità competente non implica assunzione di responsabilità da parte della stessa, ritenendosi in ogni caso responsabile il fabbricante per quanto attiene alla prevenzione di incidenti rilevanti.

Art. 6.

1. La notifica di cui all'articolo 5 deve contenere i seguenti elementi:

*a*) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III concernenti:

1) i dati e le informaizoni elencati nell'allegato V;

2) la fase dell'attività in cui esse intervengono o possono intervenire;

3) la quantità (ordine di grandezza);

4) il comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

5) le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

6) eventualmente le altre sostanze pericolose la cui presenza può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

*b*) informazioni relative agli impianti concernenti:

1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e le condizioni meteorologiche dominanti, nonchè le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

2) il numero massimo di persone che lavorano nel luogo e segnatamente di quelle esposte al rischio;

3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

4) la descrizione delle parti dell'impianto importanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo e delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante, nonchè la descrizione delle misure di prevenzione previste e la descrizione delle cautele operative da usare da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della protezione civile o di altre strutture in caso di incidente rilevante;

5) le misure prese per assicurare che i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente siano disponibili in ogni momento;

*c*) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;

2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire la elaborazione dei piani di emergenza all'esterno dello stabilimento;

3) il nome della persona e dei suoi sostituti competenti per la sicurezza e abilitati ad attuare sotto la propria responsabilità i piani di emergenza interni e ad avvertire l'autorità competente.

2. Per i nuovi impianti, la notifica di cui al comma 1 deve essere trasmessa all'autorità competente almeno 180 giorni prima che l'attività industriale abbia inizio.

3. La suddetta notifica, ove necessario, deve essere continuamente aggiornata sulla base di nuove conoscenze tecniche relative alla sicurezza e dell'evoluzione delle conoscenze in materia di valutazione dei rischi. In ogni caso tale aggiornamento va assicurato almeno ogni 3 anni.

4. Quando si tratta di attività industriali per le quali le quantità delle sostanze, fissate negli allegati II e III, secondo i casi, sono superate in un complesso di impianti di un medesimo fabbricante distanti tra loro meno di 500 metri, il fabbricante deve fornire le informazioni richieste per la notifica di cui al comma 1, fatto salvo l'articolo 16, tenendo conto che questi impianti sono poco distanti tra loro e che i rischi di incidenti rilevanti sono pertanto maggiori.

Art. 7.

1. In caso di modifica di un'attività industriale che può avere implicazioni importanti per i rischi di incidenti rilevanti, il fabbricante deve:

*a*) procedere ad una revisione delle misure di cui agli articoli 3 e 4;

*b*) informare preventivamente l'autorità competente di tale modifica per quanto concerne gli elementi della notifica di cui all'articolo 6.

Art. 8.

1. Quando un incidente rilevante abbia a verificarsi, il fabbricante è tenuto:

*a*) ad informare immediatamente l'autorità competente e il prefetto;

*b*) a comunicare agli stessi destinatari, non appena noti:

1) le circostanze dell'incidente;

2) le sostanze pericolose coinvolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d);

3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente;

4) le misure di emergenza adottate;

*c*) a comunicare agli stessi destinatari appena possibile, le misure previste per:

1) rimediare agli effetti dell'incidente a medio e a lungo termine;

2) evitare che esso si riproduca.

2. Le autorità di cui al comma 1, in funzione delle rispettive competenze, devono:

*a*) accertarsi che siano presi i necessari provvedimenti di emergenza ed i provvedimenti a medio e a lungo termine;

*b*) raccogliere le informazioni necessarie al completamento delle analisi dell'incidente rilevante e formulare le occorrenti prescrizioni.

Art. 9.

1. Per assicurare la protezione ai fini della pubblica incolumità della popolazione, dell'ambiente e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da situazioni di emergenza, per ciascuna delle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), notificata all'autorità competente, deve essere predisposto dal prefetto competente per territorio un piano di emergenza esterno all'impianto, da sottoporre all'approvazione del Comitato di coordinamento delle attività in materia di sicurezza nel settore industriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1986.

Art. 10.

1. Il fabbricante è responsabile, in conformità alle disposizioni del presente titolo

e del successivo, di ogni danno alle persone o cose quando il danno è causato da un incidente tossico o comunque dannoso legato all'attività industriale stessa, salvo che provi il caso fortuito o la forza maggiore.

2. La responsabilità del fabbricante ha inizio dal momento in cui sono presenti nell'impianto le sostanze pericolose sopra indicate e cessa quando dette sostanze sono prese in consegna da altra persona che sia responsabile ai sensi delle disposizioni del presente titolo e del successivo.

Art. 11.

1. I dati e le informazioni raccolte dalle autorità pubbliche in applicazione delle disposizioni del presente titolo e del successivo possono essere utilizzati soltanto per gli scopi previsti dalle medesime disposizioni.

2. Chiunque è autorizzato ad esaminare gli atti di notifica è tenuto a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione delle disposizioni dei titoli di cui al comma 1.

3. Il Segretario generale di cui all'articolo 14 ed i prefetti assicurano che la popolazione, che può essere interessata da un incidente rilevante dovuto alle attività per le quali occorre obbligo di notifica, sia adeguatamente informata sulle misure di sicurezza e sulle norme da seguire in caso di incidente.

Art. 12.

1. Le disposizioni del presente titolo e del successivo si applicano sia alle nuove attività industriali, sia a quelle esistenti che svolgono attività indicate all'articolo 1.

2. Sono assimilate alle nuove attività industriali tutte le modiche apportate ad una attività industriale esistente che possono implicare il rischio di incidenti rilevanti. In tal caso la notifica di cui all'articolo 7 deve essere trasmessa all'autortà competente almeno 120 giorni prima che l'attività industriale così modificata sia intrapresa.

3. Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 5 alle attività industriali esistenti,

i fabbricanti devono presentare all'autorità competente una dichiarazione contenente:

*a*) nome o ragione sociale e indirizzo completo;

*b*) sede dello stabilimento e indirizzo completo;

*c*) nome del direttore responsabile;

*d*) tipo di attività;

*e*) tipo e quantità di produzione o di deposito;

*f*) indicazione delle sostanze o delle categorie delle sostanze coinvolte che figurano nell'allegato II o III.

4. Entro il 1° luglio 1991 i fabbricanti devono completare la dichiarazione di cui al comma 3, conformemente ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 6.

## TITOLO II

## COMITATO INTERMINISTERIALE E AUTORITA' COMPETENTE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI

### Art. 13.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per il controllo dei grandi rischi industriali. Il Comitato, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e presieduto dal Presidente del Consiglio o da un Ministro da lui delegato, è composto dai Ministri per il coordinamento della protezione civile, per l'ecologia, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali e della sanità.

2. Il Comitato interministeriale delibera i criteri e le norme di sicurezza sulla base delle proposte trasmesse al Segretario generale di cui all'articolo 14 dall'Istituto su-

periore di sanità (ISS), dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS) e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Il Comitato interministeriale adotta norme per il funzionamento dell'ufficio del Segretario generale di cui all'articolo 14, della commissione consultiva centrale di cui all'articolo 15 e delle commissioni consultive dipartimentali di cui all'articolo 16.

Art. 14.

1. L'autorità competente ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel titolo I è il Segretario generale, organo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Segretario generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è scelto tra persone di riconosciuta esperienza nella materia.

3. Il Segretario generale dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Il trattamento economico del Segretario generale è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il Segretario generale si avvale di un ufficio cui è addetto il contingente di personale indicato all'articolo 22.

5. Il Segretario generale svolge le funzioni di segretario del Comitato interministeriale di cui all'articolo 13 e ne istruisce gli affari.

Art. 15.

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del titolo I, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione consultiva centrale, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da:

*a*) il Segretario generale di cui all'articolo 14, che la presiede;

*b*) tredici rappresentanti designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri per il coordinamento della protezione civile, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per l'ecologia, per gli affari regionali, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, delle partecipazioni statali e della sanità;

*c*) due esperti designati, rispettivamente, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

*d*) due esperti designati dall'ISS;

*e*) due esperti designati dall'ISPESL;

*f*) due docenti ordinari universitari esperti in materia, designati dal Ministro della pubblica istruzione;

*g*) due esperti del settore industriale, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

*h*) due esperti designati dall'Ente nucleare di controllo (ENC) di cui all'articolo 24.

2. La commissione, in relazione ai problemi in esame, può essere integrata, di volta in volta, dal suo presidente, con non più di tre rappresentanti designati dalle regioni interessate.

3. I componenti della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

4. La commissione è rinnovata integralmente ogni quadriennio.

Art. 16.

1. Presso ciascun dipartimento ISPESL con sede nei capoluoghi di regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano è istituita una commissione consultiva dipartimentale per la valutazione degli aspetti connessi con lo svolgimento delle attività industriali di cui all'articolo 3, secondo quanto specificato all'articolo 17.

2. La commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composta da:

*a*) un rappresentante dell'Ispettorato regionale del lavoro;

*b*) un esperto designato da ciascuno dei seguenti organismi: ENC, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Ispettorato regionale dei vigili del fuoco;

*c*) due esperti dell'ISS;

*d*) due esperti dell'ISPESL;

*e*) tre rappresentanti della regione o della provincia autonoma.

3. Con lo stesso decreto è nominato il presidente della commissione.

4. La commissione, in relazione ai problemi in esame, può essere integrata, di volta in volta, dal suo presidente con non più di tre rappresentanti delle unità sanitarie locali interessate e dei comandi provinciali dei vigili del fuoco.

5. I componenti della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

6. La commissione è rinnovata integralmente ogni quadriennio.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le misure dei compensi per i componenti delle commissioni consultive, previste dall'articolo 15 e dal presente articolo, per la partecipazione ad ogni giornata di seduta. La relativa spesa è a carico, rispettivamente, dell'ufficio del Segretario generale e dell'ISPESL.

Art. 17.

1. Per le attività di cui all'articolo 3, l'ufficio del Segretario generale svolge una istruttoria tecnica in base alla documentazione fornita dal fabbricante e redige una relazione atta a consentire una valutazione

complessiva sulle caratteristiche di sicurezza e protezione.

2. Per le attività soggette a regime di concessione o autorizzazione delle Amministrazioni centrali dello Stato, la commissione consultiva centrale, tenuto conto della predetta relazione, esprime un parere, sulla base del quale il Segretario generale formula le necessarie prescrizioni tecniche in materia di sicurezza degli impianti e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

3. Le prescrizioni sono comunicate all'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

4. La procedura indicata nei precedenti commi è seguita anche per le attività industriali e per gli impianti non soggetti ad autorizzazione o concessione ministeriale, ma all'obbligo di notifica; il parere tecnico è espresso dalla competente commissione consultiva dipartimentale. Sulla base di tale parere il Segretario generale formula le prescrizioni tecniche specificate al comma 2 che sono trasmesse agli uffici o autorità competenti per territorio per i conseguenti provvedimenti.

5. Le prescrizioni tecniche sono vincolanti per quanto attiene alla sicurezza degli impianti e alla protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

Art. 18.

1. All'ufficio del Segretario generale compete:

*a*) ricevere la notifica ai sensi degli articoli 5 e 6 e le dichiarazioni previste dall'articolo 12;

*b*) esaminare le informazioni ricevute;

*c*) chiedere eventuali informazioni supplementari;

*d*) svolgere l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 17;

*e*) verificare che il fabbricante adotti le misure prescritte;

*f*) fornire al prefetto competente per territorio gli elementi tecnici per la predisposizione del piano di emergenza di cui all'articolo 9.

2. L'ufficio del Segretario generale assicura il supporto tecnico-amministrativo per le attività del Comitato interministeriale di cui all'articolo 13, della commissione consultiva centrale e delle commissioni consultive dipartimentali.

3. Per l'istruttoria tecnica l'ufficio del Segretario generale può avvalersi dell'ISS e dell'ISPESL, nonchè dell'ENC ai sensi dell'articolo 44.

Art. 19.

1. Ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, le funzioni ispettive per l'applicazione delle disposizioni del titolo I e del presente titolo sono esercitate, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 13, dall'ISS, dall'ISPESL e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a mezzo di propri ispettori, nonchè dall'ENC ai sensi dell'articolo 44.

2. Gli ispettori possono accedere a tutti gli impianti e sedi di attività di cui al presente ed al precedente titolo e richiedere tutti i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Essi sono muniti di carta di riconoscimento e nell'esercizio delle loro funzioni sono ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Ove l'oggetto delle ispezioni riguardi compiti ispettivi affidati dalla legge alle Amministrazioni dello Stato o agli enti territoriali e locali, le ispezioni di norma sono effettuate congiuntamente.

Art. 20.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, sono fissati i criteri per l'addebito ai fabbricanti di cui all'articolo 3 degli oneri relativi alle prestazioni effettuate dall'ISS, dall'ISPESL e dall'ENC per le finalità di cui al titolo I.

Art. 21.

1. Il responsabile delle attività industriali nuove che non osservi le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, commi 1, 2 e 4, 7, 9 e 12, comma 2, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 20 milioni.

2. Il responsabile delle attività industriali esistenti che non si adegui alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 7, e 9 dopo la scadenza del termine stabilito dall'articolo 12, comma 2, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La medesima pena si applica al responsabile delle attività industriali esistenti che non presenti all'autorità competente la dichiarazione di cui all'articolo 12, comma 3, e quella integrativa di cui al comma 4 dello stesso articolo, entro i termini rispettivamente prescritti.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6, comma 3, da parte del responsabile delle attività industriali nuove e di quelle esistenti, scaduto il termine di cui all'articolo 12, comma 2, è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 30 milioni.

4. Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel comma 3 provvede l'autorità centrale competente per l'osservanza delle disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 22.

1. Il contingente di personale addetto all'ufficio del Segretario generale di cui all'articolo 14 è costituito dalle seguenti unità comandate dall'ISS, dall'ISPESL e, ove oc-

corra, da altre amministrazioni ed enti pubblici:

| | |
|---|---|
| biologi | 3 |
| chimici | 3 |
| fisici | 3 |
| geologi | 3 |
| ingegneri | 6 |
| matematici | 3 |
| medici | 3 |
| laureati in discipline amministrative | 2 |
| laureati in discipline giuridiche | 2 |
| assistenti amministrativi ed assistenti tecnici | 10 |
| stenodattilografi ed operatori tecnici | 10 |
| agenti tecnici e commessi | 10 |
| totale | 58 |

2. I predetti limiti numerici possono essere variati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle necessità funzionali dell'uffico del Segretario generale.

3. La spesa del personale comandato resta a carico dell'amministrazione o ente di appartenenza.

Art. 23.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per l'ecologia, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si procede all'aggiornamento degli allegati alla presente legge in conformità alle direttive delle Comunità europee in materia.

TITOLO III

## AUTORITÀ COMPETENTE PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'USO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE

### Art. 24.

1. Al fine di garantire la sicurezza ed il controllo degli impianti e delle attività nucleari e la relativa protezione dell'ambiente, della popolazione e dei lavoratori, è istituito l'Ente nucleare di controllo (ENC).

2. L'ENC ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia finanziaria, patrimoniale, amministrativa e contabile. L'ENC ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e svolge le proprie attività secondo le direttive del Comitato interministeriale di cui all'articolo 13.

3. L'Ente si avvale delle norme e procedure del diritto privato per quanto attiene all'amministrazione del personale, all'affidamento di lavori a terzi ed all'acquisizione di materiali, strumenti ed apparecchiature occorrenti per lo svolgimento della propria attività.

### Art. 25.

1. L'Ente nucleare di controllo nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 dell'articolo 24:

*a*) esercita la vigilanza ed il controllo sugli impianti e le attività nucleari di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ed ai relativi decreti di applicazione;

*b*) detta le prescrizioni ed effettua i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti;

*c*) esercita il controllo sulle materie fissili speciali, materie grezze e minerali;

*d*) svolge gli adempimenti derivanti dagli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia da applicare alle materie fissili speciali, alle materie grezze ed ai minerali;

*e*) esercita il controllo sull'applicazione delle misure di protezione fisica passiva degli impianti e delle materie nucleari;

*f*) costituisce supporto tecnico alle strutture del Ministero dell'interno e del Ministro per il coordinamento della protezione civile in materia di programmazione delle misure di emergenza e della loro attuazione, nonchè del Ministro per l'ecologia in materia di valutazione di impatto ambientale;

*g*) presta collaborazione ed assistenza alle Amministrazioni dello Stato e degli enti locali, nonchè degli enti pubblici non territoriali, in tutti i casi in cui ne facciano richiesta e promuove e favorisce la preparazione tecnica di personale specializzato in materia di sicurezza degli impianti e di protezione dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente.

2. Nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 1, l'Ente ha altresì il compito:

*a*) di effettuare studi e ricerche;

*b*) di mantenere e sviluppare, nel quadro degli accordi internazionali e sulla base degli indirizzi forniti dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 13, la collaborazione tecnico-scientifica con gli enti internazionali e stranieri operanti nel campo della sicurezza nucleare;

*c*) di esercitare azione di promozione e aggiornamento ai fini dell'applicazione della vigente normativa di sicurezza nucleare.

3. Nell'espletamento delle funzioni indicate nei commi 1 e 2 l'Ente può:

*a*) stipulare convenzioni aventi ad oggetto l'esecuzione di studi o ricerche per l'attuazione di particolari programmi scientifici connessi alle proprie finalità istituzionali con il Comitato nazionale per la ricer-

ca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), con università o altri enti o istituti di ricerca e sperimentazione, o con società o imprese di affermata capacità ed esperienza;

*b*) partecipare, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 13, a società nazionali o straniere operanti nel settore della sicurezza delle attività nucleari.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, l'ENC può essere autorizzato, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, all'esercizio delle funzioni di omologazione dei componenti specifici e di interesse precipuo per la sicurezza destinati agli impianti e alle attività nucleari, nonchè alle funzioni concernenti i controlli di conformità.

Art. 26.

1. Sono organi dell'Ente:

*a*) il presidente;

*b*) il consiglio di amministrazione;

*c*) il collegio dei revisori.

Art. 27.

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato non più di due volte. La carica è incompatibile con la qualità di amministratore di enti pubblici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali. Il presidente decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità.

3. Il presidente:

*a*) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

*b*) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

*c*) sovraintende all'andamento generale dell'Ente;

*d*) cura l'attuazione delle direttive del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 13, al quale presenta, entro il 30 aprile di ogni anno, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, una relazione dettagliata sull'attività svolta dall'Ente nell'anno precedente.

Art. 28.

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da undici consiglieri, di cui due scelti fra persone particolarmente competenti in materia di scienza e tecnica degli impianti nucleari; due scelti fra persone particolarmente competenti in materia di sicurezza degli impianti, di protezione della popolazione e di tutela dell'ambiente; due esperti in materia giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, e cinque rappresentanti, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro per l'ecologia, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della sanità. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto viene nominato, fra i consiglieri, il vicepresidente, col compito di sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento, e di svolgere le funzioni delegategli dal presidente stesso.

2. I consiglieri durano nell'incarico cinque anni e possono essere confermati per non più di due volte. La carica di consigliere è incompatibile con la qualità di amministratore di enti pubblici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali. Il consigliere decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità.

3. Il consiglio di amministrazione:

*a*) delibera i programmi di attività sulla base delle direttive del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 13;

*b*) delibera, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed il conto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

*c*) delibera i contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 31;

*d*) delibera i programmi di assunzione del personale e i relativi criteri e modalità e provvede alla nomina del direttore generale e dei dirigenti;

*e*) delibera la struttura organizzativa dell'ente e i relativi regolamenti interni;

*f*) delibera il regolamento di contabilità di cui all'articolo 33;

*g*) delibera nelle materie indicate alle lettere *a*) e *b*), comma 3, dell'articolo 25 e delega al presidente o ad altro componente il consiglio l'attuazione delle delibere stesse;

*h*) delibera il conferimento di incarichi professionali e di consulenza;

*i*) delibera la stipula di convenzioni con regioni ed enti locali per settori e servizi di competenza dell'ente;

*l*) delibera le deleghe al presidente, al direttore generale o ai direttori di unità operativa, circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e la aggiudicazione di gara, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura, nonchè in materia di assunzione del personale non dirigente, di conferimento di incarichi esterni e di consulenza e di organizzazione operativa dell'Ente;

*m*) delibera su tutte le materie non delegate ad altri organi ed uffici ai sensi della lettera *l*);

*n*) delibera i criteri di determinazione dei corrispettivi per l'effettuazione di prove, analisi, controlli e certificazioni richiesti da amministrazioni ed enti pubblici e da privati, nonchè i criteri per l'addebito degli oneri relativi alle prestazioni effettuate dall'Ente.

4. Le delibere di cui alle lettere *b*), *f*) ed *n*) del comma 3 sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Le delibere stesse si intendono approvate qualora, entro 60 giorni dalla ricezione, l'autorità vigilante non abbia formulato osservazioni.

5. Le delibere del consiglio di amministrazione si intendono approvate quando ricevono il voto favorevole della maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 29.

1. Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianto, è composto da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, scelto tra i dirigenti generali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e gli altri due scelti tra i dirigenti, rispettivamente, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con lo stesso decreto sono nominati due revisori supplenti, rispettivamente, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. I membri del collegio dei revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo.

4. Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa, redige una relazione sul bilancio consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 30.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto

con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti del presidente, del vicepresidente e dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

Art. 31.

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Ente è regolato dai contratti collettivi di lavoro vigenti per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

2. Per competenze specialistiche l'Ente può procedere all'assunzione di personale particolarmente qualificato, anche straniero, con contratto individuale di diritto privato a tempo determinato.

3. Il personale del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) che svolge funzioni trasferite all'Ente nucleare di controllo, a norma dell'articolo 38, comma 1, è inquadrato a decorrere dalla data di costituzione degli organi dell'ENC e comunque non oltre il termine di cui allo stesso articolo 38, comma 4, nei ruoli del nuovo Ente, con il riconoscimento delle posizioni economiche e di anzianità acquisite nell'ente di provenienza. Il dipendente ha facoltà di non accettare il trasferimento con dichiarazione scritta da presentare all'ENC entro il termine perentorio di 30 giorni dall'inquadramento provvisorio.

4. Con il rapporto di impiego o di lavoro alle dipendenze dell'ENC è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria.

5. I dipendenti non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e di sindaci di società ed enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'Ente, previa delibera del consiglio di amministrazione.

6. Il personale dell'ENC può essere comandato, ove consenziente, a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane e straniere, organizzazioni internazionali e comunitarie, istituti o labora-

tori nazionali o stranieri di ricerca e di controllo, per lo svolgimento di attività connesse ai fini istituzionali dell'Ente.

7. I compensi eventualmente spettanti al direttore generale e ad altri dipendenti in relazione a cariche esterne, anche in rappresentanza dell'Ente, sono devoluti al bilancio dell'ENC.

Art. 32.

1. I diritti derivanti dall'invenzione industriale effettuata nell'esercizio del rapporto di impiego, o comunque nell'esecuzione di prestazioni a favore dell'Ente, appartengono a questo, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Spetta all'inventore un equo premio, per la determinazione del quale si tiene conto dell'importanza dell'invenzione, avuto riguardo anche alla sua utilizzazione industriale.

3. Agli effetti dei commi 1 e 2 si considera effettuata durante il rapporto di impiego l'invenzione industriale per la quale sia stato richiesto il brevetto entro un anno dalla data della cessazione del rapporto e che si riferisca al campo di attività dell'Ente.

Art. 33.

1. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente è disciplinata da un regolamento di contabilità che deve tenere conto della natura specifica della sua attività.

2. Il conto consuntivo dell'Ente è allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio successivo a quello nel quale il conto è approvato.

Art. 34.

1. Il controllo sulla gestione dell'Ente è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 35.

1. Presso l'ENC è istituita una commissione tecnica per i problemi della sicurezza e della protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente connessi con le attività nucleari. La commissione è presieduta dal presidente dell'Ente o da un membro del consiglio di amministrazione delegato dal presidente stesso.

2. La commissione ha il compito di esprimere il proprio parere nei casi previsti dalla vigente normativa nucleare sui problemi tecnici relativi alla sicurezza nucleare ed alla protezione dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e ogni qualvolta sia richiesto dalle amministrazioni interessate o dal Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

3. La commissione è composta da:

*a*) tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri per i problemi concernenti la protezione civile e l'ambiente;

*b*) sette esperti designati, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dei lavori pubblici, della marina mercantile e per i beni culturali e ambientali;

*c*) due esperti dell'ENC;

*d*) un esperto dell'ISPESL;

*e*) un esperto dell'ISS;

*f*) un esperto dell'Ispettorato centrale dei vigili del fuoco.

4. I membri della commissione sono nominati con determinazione del presidente dell'Ente, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

5. La commissione sarà integrata dal presidente di volta in volta con:

*a*) un esperto designato dalla regione interessata;

*b*) un esperto del presidio multizonale di prevenzione interessato.

6. Le funzioni di segreteria sono esercitate da funzionari dell'ENC.

7. Per l'esame dei problemi di particolare rilevanza che richiedano competenze altamente specializzate, il presidente della commissione può chiamare a partecipare ai lavori della commissione altri esperti, italiani o stranieri, di riconosciuta qualificazione professionale.

8. Per la validità delle riunioni della commissione è sufficiente la presenza di nove membri, compreso il presidente.

9. I compensi al presidente ed ai componenti della commissione sono determinati con delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 36.

1. Ferme restando le attribuzioni previste per le singole Amministrazioni dello Stato dalle disposizioni in vigore, le funzioni ispettive per l'osservanza della vigente normativa nucleare sono esercitate dall'ENC a mezzo dei propri ispettori.

2. Gli ispettori dell'ENC sono nominati con provvedimento del presidente dell'Ente stesso.

3. Essi hanno diritto di accesso ovunque si svolga una attività nucleare, previa esibizione della carta di riconoscimento munita di fotografia che sarà loro rilasciata dal presidente dell'ente.

4. Gli ispettori dell'ENC possono in particolare:

*a*) richiedere dati ed informazioni al personale addetto;

*b*) accedere a tutti i documenti concernenti la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, anche di carattere riservato e segreto;

*c*) richiedere la dimostrazione di efficienza di macchine e di apparecchiature;

*d*) procedere agli accertamenti che si rendano necessari a loro giudizio ai fini di garantire l'osservanza delle norme tecniche e delle prescrizioni particolari.

5. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori dell'ENC sono ufficiali di polizia giudiziaria.

6. Gli esercenti hanno l'obbligo di agevolare le ispezioni e di fornire l'assistenza richiesta dagli ispettori per l'adempimento del loro compito, apprestando anche i mezzi tecnici necessari. Gli addetti hanno l'obbligo di fornire, su richiesta degli ispettori, i dati e le informazioni di loro competenza.

7. Di ogni ispezione dovrà essere compilato apposito processo verbale, che dovrà contenere le principali constatazioni fatte, nonchè i provvedimenti da adottare; copia di tale processo verbale deve essere rilasciata all'esercente o a chi lo rappresenta sul posto.

8. Il verbale deve essere controfirmato dall'esercente, o dal suo rappresentante, il quale ha diritto a far inserire le dichiarazioni che riterrà di esporre nel proprio interesse. Nel caso di rifiuto della controfirma l'ispettore dell'ENC ne fa menzione nello stesso verbale, indicando le ragioni addotte per il rifiuto.

9. Nei casi in cui la materia delle ispezioni compiute dall'ENC interessi compiti ispettivi affidati dalla legge ad altre amministrazioni, o queste compiano ispezioni che riguardino anche i compiti istituzionali dell'ENC, ciascuno degli organi ispettivi, ove le ispezioni non siano compiute congiuntamente, dà immediata comunicazione dell'intervento effettuato alle altre amministrazioni competenti, con indicazione degli eventuali provvedimenti adottati.

Art. 37.

1. L'ENC si avvale dell'Avvocatura dello Stato per la difesa in giudizio e l'attività di consulenza.

Art. 38.

1. Dalla data di inquadramento del personale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, sono trasferiti all'ENC:

*a*) i compiti di controllo in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni, affidati all'ENEA dall'articolo 2, secondo comma, numero 5, della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come sostituito dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1982, n. 84, dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, e dalla legge 10 gennaio 1983, n. 8;

*b*) i compiti consultivi in materia di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria affidati all'ENEA dalle leggi di cui alla lettera *a*), nonchè quelli derivanti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619.

2. Sono abrogati il numero 5 dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1982, n. 84, e gli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i beni dell'ENEA che debbono essere trasferiti all'ENC in relazione ai compiti ad esso affidati. Tale trasferimento è a titolo gratuito.

4. Sino alla costituzione degli organi dell'ENC, e comunque non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) dell'ENEA continua a svolgere le proprie funzioni ai sensi della normativa vigente.

Art. 39.

1. Le entrate dell'Ente nucleare di controllo sono costituite dai proventi delle prestazioni effettuate nell'ambito delle attività di istituto, da un contributo dello Stato e da eventuali altre entrate.

2. Il contributo dello Stato, che di norma copre le spese per le attività di ricerca, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. L'iniziativa legislativa per il finanziamento dei programmi pluriennali di ricerca dell'Ente, approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 13, compete al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Per il periodo 1986-1989 il contributo statale di cui al comma 1 è costituito dal contributo di lire 320 miliardi previsto nel piano quinquennale dell'ENEA 1985-1989 a favore delle attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, ed è trasferito, a cura dell'ENEA, all'Ente nucleare di controllo dalla data di costituzione dei suoi organi e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 38, comma 4, detratte le somme già utilizzate alla data stessa per il funzionamento della Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) dell'ENEA, nonchè l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

### Art. 40.

1. Per l'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge l'ENC, l'ISS e l'ISPESL predispongono, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, piani di potenziamento delle rispettive strutture tecnico-operative.

2. I piani di potenziamento sono trasmessi al Segretario generale di cui all'articolo 14, che, con le proprie valutazioni, sottopone i piani stessi al Comitato interministeriale di cui all'articolo 13.

3. Sulla base delle determinazioni del Comitato interministeriale, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Mi-

nistri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, provvede alla ripartizione delle somme di cui all'articolo 42, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41.

Art. 41.

1. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Segretario generale, ivi comprese quelle relative al trattamento economico dello stesso Segretario generale, e della commissione di cui all'articolo 15, valutate in complessive lire 3.000 milioni in ragione d'anno, sono iscritte in unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 42.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 20 miliardi per il 1986, lire 30 miliardi per il 1987 e lire 70 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Costituzione di un organismo per la sicurezza degli impianti industriali ad alto rischio ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 43.

1. Nei casi di incidenti di particolare gravità ed estensione, per effetto degli eventi di cui ai titoli I e III, le autorità competenti informano il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale interviene con i poteri di cui al comma secondo dell'articolo 1 del decreto-legge 12 no-

vembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, avvalendosi anche dell'ENC, dell'ISS e dell'ISPESL.

Art. 44.

1. Il Segretario generale per le attività indicate all'articolo 18 e per le funzioni ispettive di cui all'articolo 19, ove ne ravvisi l'opportunità in dipendenza delle caratteristiche strutturali e di funzionamento degli impianti, può richiedere l'intervento dell'ENC e dei suoi ispettori.

2. L'ENC ha l'obbligo di corrispondere alle richieste di cui al comma 1.

ALLEGATO I

## IMPIANTI INDUSTRIALI CONTEMPLATI DALL'ARTICOLO 1

1. — Impianti per la produzione o la trasformazione di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, in particolare, i seguenti procedimenti :

   — alchilazione

   — amminazione con ammoniaca

   — carbonilazione

   — condensazione

   — deidrogenazione

   — esterificazione

   — alogenazione e produzione di alogeni

   — idrogenazione

   — idrolisi

   — ossidazione

   — polimerizzazione

   — solfonazione

   — desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati

   — nitrazione e fabbricazione di derivati azotati

   — fabbricazione di derivati fosforati

   — formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici ;

   — impianti per il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, in particolare, i seguenti procedimenti :

   — distillazione

   — estrazione

   — solubilizzazione

   — miscelazione.

2. Impianti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi.

3. Impianti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica.

4. Impianti per la produzione o il trattamento di gas energetici, ad esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto o gas naturale di sintesi.

5. Impianti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite.

6. Impianti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica.

ALLEGATO II

## DEPOSITO IN IMPIANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ALLEGATO I (DEPOSITO SEPARATO)

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra gli impianti è inferiore a circa 500 m.

| Sostanze o categorie di sostanze | Quantità (t) ≥ | |
|---|---|---|
| | Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 | Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 |
| 1. Gas infiammabili conformi all'allegato IV c) i | 50 | 300 |
| 2. Liquidi facilmente infiammabili conformi all'allegato IV c) ii | 10 000 | 100 000 |
| 3. Acrilonitrile | 350 | 5 000 |
| 4. Ammoniaca | 60 | 600 |
| 5. Cloro | 10 | 200 |
| 6. Biossido di zolfo | 20 | 500 |
| 7. Nitrato d'ammonio | 500 (1) | 5 000 (1) |
| 8. Clorato di sodio | 25 | 250 (1) |
| 9 Ossigeno liquido | 200 | 2 000 (1) |

(1) Nella misura in cui lo stato della sostanza le conferisca proprietà tali da poter creare un rischio di incidente rilevante.

ALLEGATO III

## ELENCO DELLE SOSTANZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra di essi è inferiore a circa 500 m.

| Nome | Quantità (≥) | Numero CAS | Numero CEE |
|---|---|---|---|
| 1. 4-Aminobifenile | 1 kg | 92-67-1 | |
| 2. Benzidina | 1 kg | 92-87-5 | 612-042-00-2 |
| 3. Benzidina sali | 1 kg | | |
| 4. Dimetilnitrosamina | 1 kg | 62-75-9 | |
| 5. 2-Naftilamina | 1 kg | 91-59-8 | 612-022-00-3 |
| 6. Berillio (polveri e/o composti) | 10 kg | | |
| 7. Bis (clorometil) etere | 1 kg | 542-88-1 | 603-046-00-5 |
| 8. 1,3-Propansultone | 1 kg | 1120-71-4 | |
| 9. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina | 1 kg | 1746-01-6 | |
| 10. Anidride arsenica, acido (V) arsenico e suoi sali | 500 kg | | |
| 11. Anidride arseniosa, acido (III) arsenioso e suoi sali | 100 kg | | |
| 12. Arsenico idruro (Arsina) | 10 kg | 7784-42-1 | |
| 13. N,N-dimetilcarbamoil cloruro | 1 kg | 79-44-7 | |
| 14. N-cloroformilmorfolina | 1 kg | 15159-40-7 | |
| 15. Cloruro di carbonile (Fosgene) | 20 t | 75-44-5 | 006-002-00-8 |
| 16. Cloro | 50 t | 7782-50-5 | 017-001-00-7 |
| 17. Idrogeno solforato | 50 t | 7783-06-04 | 016-001-00-4 |
| 18. Acrilonitrile | 200 t | 107-13-1 | 608-003-00-4 |
| 19. Acido cianidrico | 20 t | 74-90-8 | 006-006-00-X |
| 20. Solfuro di carbonio | 200 t | 75-15-0 | 006-003-00-3 |
| 21. Bromo | 500 t | 7726-95-6 | 035-001-00-5 |
| 22. Ammoniaca | 500 t | 7664-41-7 | 007-001-00-5 |
| 23. Acetilene (Etino) | 50 t | 74-86-2 | 601-015-00-0 |
| 24. Idrogeno | 50 t | 1333-74-0 | 001-001-00-9 |
| 25. Ossido di etilene | 50 t | 75-21-8 | 603-023-00-X |
| 26. Ossido di propilene | 50 t | 75-56-9 | 603-055-00-4 |
| 27. 2-Cian-propan-2-olo (Acetoncianidrina) | 200 t | 75-86-5 | 608-004-00-X |
| 28. 2-Propenal (Acroleina) | 200 t | 107-02-8 | 605-008-00-3 |
| 29. 2-Propen-1-olo (Alcool allilico) | 200 t | 107-18-6 | 603-015-00-6 |
| 30. Allilamina | 200 t | 107-11-9 | 612-046-00-4 |
| 31. Antimonio idruro (Stibina) | 100 kg | 7803-52-3 | |
| 32. Etilenimina | 50 t | 151-56-4 | 613-001-00-1 |

| Nome | Quantità (≥) | Numero CAS | Numero CEE |
|---|---|---|---|
| 33. Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %) | 50 t | 50-00-0 | 605-001-01-2 |
| 34. Idrogeno fosforato (Fosfina) | 100 kg | 7803-51-2 | |
| 35. Bromuro di metile (Monobromometano) | 200 t | 74-83-9 | 602-002-00-3 |
| 36. Isocianato di metile | 1 t | 624-83-9 | 615-001-00-7 |
| 37. Ossidi d'azoto | 50 t | 11104-93-1 | |
| 38 Selenito di sodio | 100 kg | 10102-18-8 | |
| 39. Bis-(2-cloroetil) solfuro | 1 kg | 505-60-2 | |
| 40. Phosazetim | 100 kg | 4104-14-7 | 015-092-00-8 |
| 41. Piombo-tetraetile | 50 t | 78-00-2 | |
| 42. Piombo-tetrametile | 50 t | 75-74-1 | |
| 43. Promurit (3,4-diclorofenil azotiurea) | 100 kg | 5836-73-7 | |
| 44. Clorfenvinfos | 100 kg | 470-90-6 | 015-071-00-3 |
| 45. Crimidina | 100 kg | 535-89-7 | 613-004-00-8 |
| 46. Clorometil-metil-etere | 1 kg | 107-30-2 | |
| 47. Dimetilamide dell'acido cianofosforico | 1 t | 63917-41-9 | |
| 48. Carbofenothion | 100 kg | 786-19-6 | 015-044-00-6 |
| 49. Dialifos | 100 kg | 10311-84-9 | 015-088-00-6 |
| 50. Ciantoato | 100 kg | 3734-95-0 | 015-070-00-8 |
| 51. Amiton | 1 kg | 78-53-5 | |
| 52. Oxidisulfoton | 100 kg | 2497-07-6 | 015-096-00-X |
| 53 0,0-Dietil-S-(etilsulfinil-metil)-tiofosfato | 100 kg | 2588-05-8 | |
| 54. 0,0-Dietil-S-(etilsulfonil-metil)-tiofosfato | 100 kg | 2588-06-9 | |
| 55. Disulfoton | 100 kg | 298-04-4 | 015-060-00-3 |
| 56. Demeton | 100 kg | 8065-48-3 | |
| 57. Forate | 100 kg | 298-02-2 | 015-033-00-6 |
| 58. 0,0-Dietil-S-(etiltiometil) tiofosfato | 100 kg | 2600-69-3 | |
| 59. 0,0-Dietil-S-(isopropiltiometil) ditiofosfato | 100 kg | 78-52-4 | |
| 60. Pirazoxon | 100 kg | 108-34-9 | 015-023-00-1 |
| 61. Fensulfothion | 100 kg | 115-90-2 | 015-090-00-7 |
| 62 Paraoxon (0,0-dietil,0-p-nitrofenil fosfato) | 100 kg | 311-45-5 | |
| 63. Paration | 100 kg | 56-38-2 | 015-034-00-1 |
| 64. Azinphos-etile | 100 kg | 2642-71-9 | 015-056-00-1 |
| 65. 0,0-Dietil-S-(propiltiometil)-ditiofosfato | 100 kg | 3309-68-0 | |
| 66. Thionazin | 100 kg | 297-97-2 | |
| 67. Carbofuran | 100 kg | 1563-66-2 | 006-026-00-9 |
| 68. Fosfamidone | 100 kg | 13171-21-6 | 015-022-00-6 |
| 69. Tirpate (2,4-dimetil-1,3-ditiolan-2-carbossaldeide-esametilfosforotriamide) | 100 kg | 26419-73-8 | |
| 70. Mevinfos | 100 kg | 7786-34-7 | 015-020-00-5 |
| 71. Paration-metile | 100 kg | 298-00-0 | 015-035-00-7 |

| Nome | Quantità (≥) | Numero CAS | Numero CEE |
|---|---|---|---|
| 72. Azinphos-metile | 100 kg | 86-50-0 | 015-039-00-9 |
| 73. Cicloesimide | 100 kg | 66-81-9 | |
| 74. Diphacinone | 100 kg | 82-66-6 | |
| 75. Tetrametilendisulfotetramina | 1 kg | 80-12-6 | |
| 76. EPN | 100 kg | 2104-64-5 | 015-036-00-2 |
| 77. Acido 4-fluorobutirrico | 1 kg | 462-23-7 | |
| 78. Sali dell'acido 4-fluorobutirrico | 1 kg | | |
| 79. Esteri dell'acido 4-fluorobutirrico | 1 kg | | |
| 80. Amidi dell'acido 4-fluorobutirrico | 1 kg | | |
| 81. Acido 4-fluorocrotonico | 1 kg | 37759-72-1 | |
| 82. Sali dell'acido 4-fluorocrotonico | 1 kg | | |
| 83. Esteri dell'acido 4-fluorocrotonico | 1 kg | | |
| 84. Amidi dell'acido 4-fluorocrotonico | 1 kg | | |
| 85. Acido monofluoroacetico | 1 kg | 144-49-0 | 607-081-00-7 |
| 86. Sali dell'acido monofluoroacetico | 1 kg | | |
| 87. Esteri dell'acido monofluoroacetico | 1 kg | | |
| 88. Amidi dell'acido monofluoroacetico | 1 kg | | |
| 89. Fluenetil | 100 kg | 4301-50-2 | 607-078-00-0 |
| 90. Acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico | 1 kg | | |
| 91. Sali dall'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico | 1 kg | | |
| 92. Esteri dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico | 1 kg | | |
| 93. Amidi dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico | 1 kg | | |
| 94. Acido fluoridrico | 50 t | 7664-39-3 | 009-002-00-6 |
| 95. Idrossiacetonitrile (Nitrile dell'acido glicolico) | 100 kg | 107-16-4 | |
| 96. 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzo-p-diossina | 100 kg | 19408-74-3 | |
| 97. Isodrin | 100 kg | 465-73-6 | 602-050-00-4 |
| 98. Esametilfosfotriamide | 1 kg | 680-31-9 | |
| 99. Juglone (5-idrossi-1,4-naftachinone) | 100 kg | 481-39-0 | |
| 100. Warfarin | 100 kg | 81-81-2 | 607-056-00-0 |
| 101 4,4'-Metilen-bis-(2-cloroanilina) | 10 kg | 101-14-4 | |
| 102. Ethion | 100 kg | 563-12-2 | 015-047-00-2 |
| 103. Aldicarb | 100 kg | 116-06-3 | 006-017-00-X |
| 104. Nichel carbonile | 10 kg | 13463-39-3 | 028-001-00-1 |
| 105. Isobenzan | 100 kg | 297-78-9 | 602-053-00-0 |
| 106. Pentaborano | 100 kg | 19624-22-7 | |
| 107. 1-Propen-2-cloro-1,3-diol-diacetato | 10 kg | 10118-72-6 | |
| 108. Propilenimina | 50 t | 75-55-8 | |
| 109. Ossido di fluoro | 10 kg | 7783-41-7 | |
| 110. Dicloruro di zolfo | 1 t | 10545-99-0 | 016-013-00-X |
| 111. Esafluoruro di selenio | 10 kg | 7783-79-1 | |

| Nome | Quantità (≥) | Numero CAS | Numero CEE |
|---|---|---|---|
| 112. Selenio idruro | 10 kg | 7783-07-5 | |
| 113. TEPP | 100 kg | 107-49-3 | 015-025-00-2 |
| 114. Sulfotep | 100 kg | 3689-24-5 | 015-027-00-3 |
| 115. Dimefox | 100 kg | 115-26-4 | 015-061-00-9 |
| 116. Tricicloesil-stannil-1H-1,2,4-triazolo | 100 kg | 41083-11-8 | |
| 117. Trietilenmelamina | 10 kg | 51-18-3 | |
| 118. Cobalto (polveri e/o composti) | 100 kg | | |
| 119. Nichel (polveri e/o composti) | 100 kg | | |
| 120. Anabasina | 100 kg | 494-52-0 | |
| 121. Tellurio esafluoruro | 100 kg | 7783-80-4 | |
| 122. Triclorometilsulfenil cloruro | 100 kg | 594-42-3 | |
| 123. 1,2-Dibromoetano (Bromuro di etilene) | 50 t | 106-93-4 | 602-010-00-6 |
| 124. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) i) | 200 t | | |
| 125. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) ii) | 50 000 t | | |
| 126 Diazodinitrofenolo | 10 t | 7008-81-3 | |
| 127. Dietilenglicol dinitrato | 10 t | 693-21-0 | 603-033-00-4 |
| 128. Sali di dinitrofenolo | 50 t | | 609-017-00-3 |
| 129. 1-guanil-4-nitrosamino-guanil-1-tetrazene | 10 t | 109-27-3 | |
| 130. Bis (2,4,6-trinitrofenil)amina | 50 t | 131-73-7 | 612-018-00-1 |
| 131. Nitrato di idrazina | 50 t | 13464-97-6 | |
| 132. Nitroglicerina | 10 t | 55-63-0 | 603-034-00-X |
| 133 Tetranitropentaeritrite | 50 t | 78-11-5 | 603-035-00-5 |
| 134. Ciclotrimetilen-trinitroamina | 50 t | 121-82-4 | |
| 135. Trinitroanilina | 50 t | 26952-42-1 | |
| 136. 2,4,6-Trinitroanisolo | 50 t | 606-35-9 | 609-011-00-0 |
| 137. Trinitrobenzene | 50 t | 25377-32-6 | 609-005-00-8 |
| 138. Acido trinitrobenzoico | 50 t | 35860-50-5<br>129-66-8 | |
| 139 Trinitroclorobenzene | 50 t | 28260-61-9 | 610-004-00-X |
| 140. N-Metil-N-2,4,6-tetranitroanilina | 50 t | 479-45-8 | 612-017-00-6 |
| 141. 2,4,6-Trinitrofenolo (Acido picrico) | 50 t | 88-89-1 | 609-009-00-X |
| 142. Trinitrocresolo | 50 t | 28905-71-7 | 609-012-00-6 |
| 143. 2,4,6-Trinitrofenetolo | 50 t | 4732-14-3 | |
| 144. 2,4,6-Trinitroresorcinole (acido stifnico) | 50 t | 82-71-3 | 609-018-00-9 |
| 145. 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) | 50 t | 118-96-7 | 609-008-00-4 |
| 146. Nitrato di ammonio (1) | 5 000 t | 6484-52-2 | |
| 147. Nitrocellulosa (contenente più del 12,6 % di azoto) | 100 t | 9004-70-0 | 603-037-00-6 |
| 148. Anidride solforosa | 1 000 t | 7446-09-05 | 016-011-00-9 |
| 149. Acido cloridrico (gas liquefatto) | 250 t | 7647-01-0 | 017-002-00-2 |
| 150. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) iii) | 200 t | | |

| Nome | Quantità (≥) | Numero CAS | Numero CEE |
|---|---|---|---|
| 151. Clorato di sodio (1) | 250 t | 7775-09-9 | 017-005-00-9 |
| 152. Terz-butil-perossiacetato (concentrazione ≥ 70 %) | 50 t | 107-71-1 | |
| 153. Terz-butil-perossi-isobutirrato (concentrazione ≥ 80 %) | 50 t | 109-13-7 | |
| 154. Terz-butil-perossi-maleato (concentrazione ≥ 80 %) | 50 t | 1931-62-0 | |
| 155. Terz-butil-perossi-isopropilcarbonato (concentrazione ≥ 80 %) | 50 t | 2372-21-6 | |
| 156. Dibenzil-perossi-dicarbonato (concentrazione ≥ 90 %) | 50 t | 2144-45-8 | |
| 157. 2,2-di-terz-butilperossibutano (concentrazione ≥ 70 %) | 50 t | 2167-23-9 | |
| 158. 1,1-di-terz-butilperossicicloesano (concentrazione ≥ 80 %) | 50 t | 3006-86-8 | |
| 159. Di-sec-butilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80 %) | 50 t | 19910-65-7 | |
| 160. 2,2-diidroperossipropano (concentrazione ≥ 30 %) | 50 t | 2614-76-8 | |
| 161. Di-n-propilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80 %) | 50 t | 16066-38-9 | |
| 162. 3,3,6,6,9,9-Esametil-1,2,4,5-tetraossaciclononano (concentrazione ≥ 75 %) | 50 t | 22397-33-7 | |
| 163. Metiletilchetone perossido (concentrazione ≥ 60 %) | 50 t | 1338-23-4 | |
| 164. Metil-isobutilchetone perossido (concentrazione ≥ 60 %) | 50 t | 37206-20-5 | |
| 165. Acido peracetico (concentrazione ≥ 60 %) | 50 t | 79-21-0 | 607-094-00-8 |
| 166. Azoturo di piombo | 50 t | 13424-46-9 | 082-003-00-7 |
| 167. 2,4,6-Trinitroresorcinato di piombo | 50 t | 15245-44-0 | 609-019-00-4 |
| 168. Fulminato di mercurio | 10 t | 20820-45-5<br>628-86-4 | 080-005-00-2 |
| 169. Ciclotetrametilen-tetranitramina | 50 t | 2691-41-0 | |
| 170. 2,2',4,4',6,6'-Esanitrostilbene | 50 t | 20062-22-0 | |
| 171. 1,3,5-Triamino-2,4,6-Trinitrobenzene | 50 t | 3058-38-6 | |
| 172. Etilenglicol dinitrato | 10 t | 628-96-6 | 603-032-00-9 |
| 173 Nitrato di etile | 50 t | 625-58-1 | 007-007-00-8 |
| 174. Picrammato di sodio | 50 t | 831-52-7 | |
| 175. Bario azoturo | 50 t | 18810-58-7 | |
| 176 Di-isobutirril perossido (concentrazione ≥ 50 %) | 50 t | 3437-84-1 | |
| 177. Etile perossidicarbonato (concentrazione ≥ 30 %) | 50 t | 14666-78-5 | |
| 178 Terz-butil perossipivalato (concentrazione ≥ 77 %) | 50 t | 927-07-1 | |

(1) Sempreché il suo stato conferisca a questa sostanza proprietà in grado di provocare un rischio di incidente rilevante.

*NB* I numeri CEE corrispondono a quelli della direttiva 67/548/CEE, comprese le relative modifiche.

ALLEGATO IV

## CRITERI GENERALI

a) **Sostanze molto tossiche**

— Le sostanze corrispondenti alla prima riga della tabella riportata qui di seguito;

— le sostanze corrispondenti alla seconda riga della tabella qui di seguito, le quali, date le loro proprietà fisiche e chimiche, possono comportare rischi di incidenti rilevanti analoghi a quelli provocati dalle sostanze della prima riga.

| | DL 50 (orale) (1) mg/kg peso corporeo | DL 50 (cutanea) (2) mg/kg peso corporeo | CL 50 (inalatoria) (3) mg/l |
|---|---|---|---|
| 1 | DL 50 ⩽ 5 | DL 50 ⩽ 10 | CL 50 ⩽ 0,1 |
| 2 | 5 < DL 50 ⩽ 25 | 10 < DL 50 ⩽ 50 | 0,1 < CL 50 ⩽ 0,5 |

(1) DL 50 per via orale nel ratto.
(2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.
(3) CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

b) **Altre sostanze tossiche**

Le sostanze che presentano i seguenti valori di elevata tossicità e che hanno proprietà fisiche e chimiche tali da poter comportare rischi di incidenti rilevanti:

| DL 50 (orale) (1) mg/kg peso corporeo | DL 50 (cutanea) (2) mg/kg peso corporeo | CL 50 (inalatoria) (3) mg/l |
|---|---|---|
| 25 < DL 50 ⩽ 200 | 50 < DL 50 ⩽ 400 | 0,5 < CL 50 ⩽ 2 |

(1) DL 50 per via orale nel ratto.
(2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.
(3) CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

c) **Sostanze infiammabili**

i) *gas infiammabili:*

le sostanze che, allo stato gassoso a pressione normale e mescolate con aria, diventano infiammabili e il cui punto di ebollizione è pari o inferiore a 20 °C alla pressione normale;

ii) *liquidi facilmente infiammabili:*

le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 21 °C e un punto d'ebollizione, a pressione normale, al di sopra di 20 °C;

iii) *liquidi infiammabili:*

le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 55 °C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni, come elevata pressione ed elevata temperatura, possano comportare rischi di incidenti rilevanti.

d) **Sostanze capaci di esplodere**

Le sostanze che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.

ALLEGATO V

## DATI E INFORMAZIONI DA FORNIRE NEL QUADRO DELLA NOTIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 5

Se non è possibile o non risulta necessario fornire una risposta alle informazioni richieste qui di seguito, le ragioni ne dovranno essere indicate.

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA

**Nome chimico**

Numero CAS
Nome secondo la nomenclatura dell'IUPAC
Altri nomi

**Formula empirica**

**Composizione della sostanza**

Grado di purezza
Principali impurità e relative percentuali

**Metodi di individuazione e di determinazione disponibili per l'impianto**

Descrizione dei metodi seguiti o indicazione dei riferimenti di letteratura scientifica

**Metodi e precauzioni per la manipolazione, il deposito e l'incendio previsti dal fabbricante**

**Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale previste dal fabbricante**

**Mezzi a disposizione del fabbricante per rendere inoffensiva la sostanza**

2. BREVI INDICAZIONI SUI RISCHI

— per l'uomo: — immediati ....
— differiti .. ...

— per l'ambiente: — immediati ....
— differiti . ....